

**Firmato:**

**Domenico Saccà - Luigi De Santis notaio.**

Allegato "A" al numero 27800 di Raccolta

## STATUTO

### TITOLO I – Denominazione - Sede - Oggetto - Durata - Soci

#### Articolo 1 - Costituzione e Denominazione

1. E' costituita la Società consortile a responsabilità limitata denominata: "Centro di Competenza ICT-SUD", più brevemente "CC ICT-SUD", a norma dell'art. 2615 ter c.c.

2. La CC ICT-SUD s.c.r.l. nasce e dovrà obbligatoriamente agire come società:

a. avente sede ed operante in Area Obiettivo 1 dell'Italia Meridionale ovvero nelle aree di cui all'art. 87 3 a) del trattato UE;

b. partecipata sia da soggetti giuridici pubblici che privati;

c. conforme nelle sue caratteristiche ai parametri previsti dalla normativa comunitaria per le Piccole Imprese come indicate nell'Allegato al Regolamento

(CE) n. 364/2004.;

d. con partecipazione maggioritaria dei soggetti pubblici al capitale consortile ma articolata necessariamente in modo che non possa essere pari o superiore al 25% la quota riferibile a soggetti pubblici diversi da quelli indicati all'art. 3 comma 3 lett. a), b), c) e d) del Decreto 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive pubblicato su Gazzetta Ufficiale R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005;

e. con partecipazione dei soggetti privati al capitale consortile non inferiore al 20%;

f. senza scopo di lucro, con divieto di distribuzione di utili ai propri soci sotto qualsiasi forma, neanche in sede di ripartizione di riserve, di



liquidazione della quota a seguito di esercizio del diritto di recesso, di ripartizione

del supero residuo all'esito della liquidazione.

3. Il Centro di Competenza si articola in rete composta dai seguenti nodi, uno principale e 5 secondari, costituiti presso le strutture di cui sono titolari i soci partecipanti:

- Nodo principale: Regione Calabria, con sede in Rende (CS) presso le strutture di cui è titolare il socio Calpark S.C.p.A.;

- Nodo secondario 1: Regione Campania , con sede in Benevento presso le strutture di cui è titolare il socio Centro di Competenza Information Communication Technology CeRICT srl;

- Nodo secondario 2: Regione Sicilia , con sede in Catania presso le strutture di cui è titolare il socio Università degli Studi di Catania;

- Nodo secondario 3: Regione Puglia , con sede in Bari presso le strutture di cui è titolare il socio Università degli Studi di Bari;

- Nodo secondario 4: Regione Sardegna, con sede in Cagliari presso le strutture di cui è titolare il socio Centro di Competenza Regionale ICT CdCR ICT;

- Nodo secondario 5: Regione Basilicata, con sede in Potenza presso le strutture di cui è titolare il socio Università degli Studi della Basilicata.

1. I soci partecipanti alla società forniranno ciascuno al Centro di competenza le risorse materiali e immateriali, comprese le competenze e le professionalità, come descritte nell'Allegato 1 al progetto.

2. Resta inteso che il Centro di Competenza Tecnologica costituisce organismo con autonomia decisionale e gestionale rispetto ai soggetti partecipanti.

Articolo 2 - Sede

1. La società ha sede nel Comune di Rende (CS) luogo del nodo principale del

"Centro di Competenza ICT-SUD" all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione

eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del c.c., e si articola in cinque ulteriori sedi decentrate nei Comuni rispettivamente di Benevento, Catania, Bari, Cagliari, Potenza, dove si trovano i nodi secondari del Centro.

2. Spetta ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento delle sedi in Comune diverso da quello sopra indicato sub

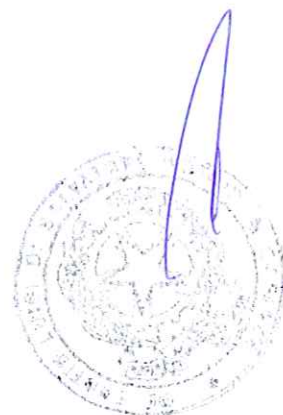
2.1. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere poli ed unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) nonché di modificare gli indirizzi della sede principale e di quelle secondarie purché nell'ambito dello stesso Comune.

#### Articolo 3 - Oggetto

1. La Società non persegue fini di lucro; ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nelle Regioni Obiettivo 1 ovvero nelle aree di cui all'art. 87 3a) del Trattato UE, di un Centro di Competenza Tecnologica sulle ICT, articolato in

una rete di Centri di Competenza Regionali. In particolare la Società ha per oggetto lo svolgimento di attività riconducibili a quanto previsto dall'Avviso Pubblico n. 1854/2006 emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca in data 22/09/06, riportante *"Modalità e termini per la presentazione di progetti finalizzati alla costituzione di Centri di Competenza Tecnologica secondo un modello a rete in ambiti coerenti con le specializzazioni produttive delle regioni meridionali"*, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2000-2006.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel precedente comma 1, la Società potrà svolgere, a titolo meramente esemplificativo e senza che l'elencazione possa essere altrimenti considerata limitazione delle attività connesse al conseguimento





dell'oggetto sociale, le seguenti attività:

a) *informazione scientifico-tecnologica* attraverso la *diffusione di:* informazioni scientifico-tecnologiche comprensive di quelle relative alle fonti primarie delle conoscenze che interessano l'ambito tematico di riferimento del Centro volte ad *individuare soluzioni* tecnologiche adeguate al fabbisogno di innovazione delle imprese; informazioni relative alla normativa tecnica nazionale ed europea; informazioni sulle *procedure* per l'ottenimento di marchi e brevetti; informazioni sui programmi comunitari, nazionali e regionali mirati a promuovere lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, nonché sulle relative procedure di accesso;

b) *trasferimento tecnologico*: individuazione di Centri di Competenza tecnologica esterni all'area in *grado di fornire tecnologie adeguate alla soluzione dei problemi* delle imprese assistite; fornitura anche di servizi come sale di testaggio, laboratori e altre attrezzature tecniche; affiancamento delle aziende e assistenza nelle fasi di diagnosi e di implementazione delle scelte innovative per garantire che i servizi acquisiti abbiano il necessario livello di personalizzazione; individuazione di

soluzioni di accelerazione tecnologica in grado di favorire la crescita dimensionale delle imprese.

c) formazione generale avanzata nel rispetto del Regolamento (CE) n.363/2004 ai soggetti della domanda e dell'offerta per migliorare l'efficienza del trasferimento tecnologico.

3. Tutti i servizi forniti dal Centro saranno accessibili a parità di condizioni da qualunque soggetto –inclusi i soci della CC ICT-SUD s.c.r.l.- che ne avrà fatta richiesta

4. La Società potrà, altresì, svolgere per il conseguimento dell'oggetto sociale le seguenti attività:

- intrattenere rapporti di conto corrente, anche passivi, con istituti di credito pubblici

o privati;

- compiere operazioni in valuta estera;

- prestare avalli, concedere fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, anche a favore di terzi, in via strumentale ad operazioni d'interesse della Società.

5. La Società può compiere tutte le attività (di ricerca, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ecc.) che siano strumentali o connesse al raggiungimento dello scopo sociale di cui ai commi 1 e 2, ivi compresa l'istituzione di agenti, rappresentanti, depositari e commissionari.

6. La Società potrà anche agire in ambito nazionale ed internazionale sulla base: di gare di appalto inerenti l'oggetto sociale; di progetti autonomamente presentati o in partnership con altri soggetti, nel quadro sia di programmi, avvisi e bandi dell'Unione Europea o di Amministrazioni nazionali, anche finanziati in tutto o in parte con fondi pubblici e/o privati; in esecuzione di contratti affidati da soggetti pubblici e privati.

7. La Società potrà promuovere nuove attività imprenditoriali di alto profilo scientifico e tecnologico nel settore di interesse, istituire corsi e borse di formazione nel settore "ICT" di alta specializzazione al fine di favorire l'acquisizione di competenze e professionalità adeguate al perseguimento degli scopi societari.

8. La Società si potrà avvalere, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente e futura in campo nazionale e internazionale.

9. La società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto connesso o analogo al proprio, sempre nel rispetto dei caratteri indefettibili stabiliti dal presente Statuto e senza che ne



venga snaturato l'oggetto sociale.

10. La società potrà accettare lasciti *mortis causa* e donazioni ovvero compiere atti di donazione e liberalità con delibera dell'Organo di amministrazione.

11. Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

#### Articolo 4 - Durata

1. La durata della Società è fissata alla data del 31 dicembre 2022.

2. La durata della Società potrà essere prorogata con deliberazione con maggioranza qualificata di almeno due terzi del capitale sociale.

#### Articolo 5 - Requisiti dei soci

1. Possono essere soci della Società, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo articolo 6 e dall'Avviso MUR di cui al precedente articolo 3, solo i seguenti soggetti:

- a) imprese;
- b) università;
- c) enti di ricerca;
- d) consorzi interuniversitari;
- e) camere di commercio e relative aziende speciali;
- f) enti di emanazione regionale;
- g) parchi scientifici e tecnologici;
- h) centri di competenza già esistenti.

#### Articolo 6 - Ammissione di nuovi soci

1. Per l'ammissione alla Società successivamente alla sua costituzione, anche nell'ipotesi di aumento di capitale sociale, fermo restando quanto stabilito nel



precedente articolo 5.1, gli aspiranti soci devono inoltrare, al Consiglio di

Amministrazione, domanda sottoscritta dal proprio legale rappresentante, indicando la ragione sociale o la denominazione.

2. Nella domanda gli aspiranti soci devono dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti Interni e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali, impegnandosi ad osservarli nella loro integrità.

3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato d'iscrizione al Registro Imprese, se trattasi d'impresa, o, in caso di soggetti diversi, altra documentazione idonea attestante l'appartenenza alle categorie di soci ammissibili di cui al precedente art.5.1;

b) dichiarazione d'accettazione dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni, e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali;

c) l'indicazione delle quote che si intendono sottoscrivere;

d) copia del proprio statuto e della delibera d'adesione, assunta dall'organo

competente, dalla quale risultino l'indicazione del rappresentante legale e dei poteri dello stesso.

4. Sull'ammissione dei nuovi soci si esprime il Consiglio d'Amministrazione a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, proponendo l'ammontare della quota sottoscrivibile dal nuovo socio e l'entità dell'eventuale sovrapprezzo da pagare oltre il valore nominale.

5. Se la domanda d'ammissione è favorevolmente valutata dal Consiglio d'Amministrazione, il nuovo socio dovrà provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio, e comunque prima che si riunisca l'Assemblea, a versare in deposito nelle casse sociali l'ammontare del valore delle



quote da sottoscrivere e del sovrapprezzo nella misura determinata all'inizio di ogni

esercizio sociale da parte del Consiglio d'Amministrazione in relazione al patrimonio della Società.

6. Ottemperate le condizioni di cui sopra la domanda sarà sottoposta all'assemblea dei soci che, se d'accordo, procederà all'ammissione del nuovo socio attraverso un aumento del capitale sociale, nel quale il diritto d'opzione dovrà essere escluso a vantaggio dei soggetti che hanno chiesto di partecipare alla Società, ovvero attribuendo le quote di socio escluso ai sensi dell'art.29, comma 6, dello Statuto..

## TITOLO II – Capitale - Quote - Contributi - Finanziamenti

### Articolo 7 - Capitale

<< 1. Il capitale sociale è di euro 422.850,00 (quattrocentoventiduemilaottocentocinquanta e zero centesimi).

Con verbale a rogito Notaio Luigi De Santis di Cosenza, in data 16 maggio 2016, è stato deliberato un aumento di capitale sociale dell'importo di euro 30.000,00

(trentamila e zero centesimi) e, quindi, da euro 422.850,00 (quattrocentoventiduemilaottocentocinquanta e zero centesimi) fino all'importo di Euro 452.850,00 (quattrocentocinquantaduemilaottocentocinquanta e zero centesimi), da offrirsi a terzi non soci di natura privata, con esclusione del diritto di opzione, corrispondendo, ciascun nuovo sottoscrittore, un importo almeno pari ad euro 3.000,00 (Euro tremila e centesimi zero), o multipli di esso, con sovrapprezzo di euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero), per ciascun importo di euro 3.000,00 (tremila e zero centesimi), prevedendo i termini per la sottoscrizione.

2. Tranne che nei casi esclusi dalla legge, il capitale sociale può essere aumentato anche mediante l'offerta di quote di nuova emissione a terzi, nel rispetto



dei requisiti di cui ai precedenti art. 5 "Requisiti dei soci" e art. 6 "Ammissione di nuovi soci".

3. I soci hanno diritto di sottoscrivere gli aumenti di capitale da liberarsi mediante nuovi conferimenti in misura proporzionale alle quote attribuite agli stessi ai sensi di quanto indicato nel presente articolo.

4. I soci di parte pubblica, ai sensi dell'art. 2464 del codice civile, possono conferire in luogo del denaro tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica; chi conferisce beni in natura o crediti, ai sensi dell'art. 2465 del codice civile, deve presentare la relazione giurata di un esperto, o di una società di revisione iscritta nell'albo speciale, da allegarsi all'atto costitutivo.

#### Articolo 8 - Quote

1. Il valore minimo di una quota è di euro 1,00 (uno/00).

2. Le quote e i relativi diritti d'opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma a garanzia.

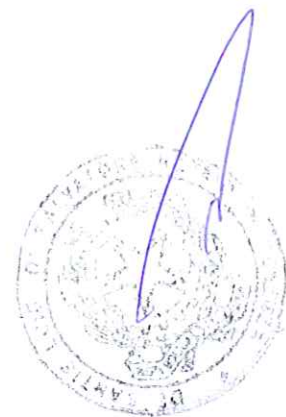
3. Le quote sono indivisibili e nel caso di comproprietà dovrà essere nominato un rappresentante comune come disposto dall'art. 2468 c.c.

4. Stante le finalità della Società consortile, ciascun socio, da solo o congiuntamente ad altri, non potrà cumulativamente possedere un numero di quote tale da determinare la perdita da parte della società dello status di piccola impresa ai sensi del regolamento CE 364/2004.

5. Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 2469 del codice civile, le quote sono trasferibili nel rispetto delle procedure di cui all'articolo seguente.

#### Articolo 9 - Trasferimento delle partecipazioni

1. Ai fini dei seguenti articoli è considerato trasferimento qualsiasi negozio, a



titolo oneroso o gratuito, in forza del quale derivi il mutamento della titolarità di

quote o diritti sullo stesso, ivi compresi, in via esemplificativa, i seguenti negozi: la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati. Il trasferimento per atto tra vivi delle quote di partecipazione da parte del socio cui siano attribuiti i particolari diritti di cui all'articolo 2468, terzo comma, c.c., comporta –nel concorso degli altri requisiti statuari previsti per l'efficacia della cessione–l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti al socio alienante; in caso di successione *mortis causa*, detti particolari diritti si estinguono. Non saranno possibili trasferimenti delle partecipazioni che determinino, in qualsiasi forma, la perdita da parte della CC ICT-SUD s.c.r.l del suo status di PI e/o di soggetto ammissibile ai sensi dell'art. 5 del Bando MIUR n. 1854/06.

2. In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote, di diritti di opzione in sede di

aumento di capitale o di diritti di prelazione di quote inoptate, spetta agli altri soci il diritto di prelazione. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intero oggetto della proposta di trasferimento; qualora nessun socio intenda esercitare la prelazione, ovvero il diritto sia esercitato solo per una parte di quanto è offerto, il socio proponente sarà libero di trasferire l'intero oggetto della proposta di trasferimento all'acquirente indicato nella sua proposta, salva l'espressione del gradimento da parte dell'Organo amministrativo come appresso specificato

3. In caso di concorso di più soci esercitanti il diritto di prelazione, ciascuno di essi esercita la prelazione per un valore proporzionale alla partecipazione già di propria titolarità ed acquisisce anche il diritto di prelazione che altri soci non

esercitino, a meno che non dichiarino, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, di

non voler beneficiare di tale accrescimento. Se, per effetto di detta rinuncia, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia interamente acquistato da soci, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

4. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento (d'ora innanzi "la proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo acquirente. Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta lo stesso il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi successivi, ove applicabili, con l'unica particolarità che chi esercita la prelazione dovrà corrispondere al cedente a titolo oneroso o al donatario una somma pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione, determinata d'intesa tra le parti o a mezzo di arbitratore nominato dal Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

5. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta a tutti i soci iscritti nel libro soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione.

6. Entro quest'ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il





momento di perfezionamento dell'impegno a concludere il negozio traslativo nelle

forme di cui all'articolo 2470 c.c..

7. Il trasferimento che intervenga in violazione delle disposizioni che regolano il diritto di prelazione di cui al presente articolo è inefficace nei confronti della società e dei soci.

8. Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento dovrà previamente sottoporre la proposta al consiglio di amministrazione per l'espressione del gradimento rispetto all'acquirente, che dovrà previamente possedere i requisiti soggettivi di cui sopra all'art. 5.1. Il gradimento sarà rimesso al giudizio del Consiglio espresso entro 30 giorni che, ove negativo, comporterà –fatto salva l'ipotesi dell'inadeguatezza soggettiva dell'acquirente ai sensi dell'art. 5.1. dello Statuto l'onere di indicare un altro acquirente idoneo ai sensi dello Statuto e disposto ad acquistare le quote alle stesse condizioni. La determinazione assunta dal consiglio d'amministrazione sarà sottoposta a definitivo nullaosta dei soci consultati in forma scritta.

9. In deroga a quanto prescritto dal presente articolo, i Consorziati concordano fino da ora di attribuire a Calpark il diritto di cedere, allo stesso prezzo, entro 12 mesi dalla costituzione del Consorzio lo 0,18% delle quote consortili al Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT), lo 0,18% delle quote consortili al Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI), e lo 0,06% delle quote consortili alla società Aersat S.p.A., mantenendo una partecipazione pari al 16,77%.

#### Articolo 10 - Contributi

1. In considerazione degli scopi consortili della Società, il Consiglio

d'Amministrazione, in rapporto ai costi generali di gestione sostenuti in ciascun

esercizio nell'interesse comune, potrà chiedere ai soci il versamento di eventuali contributi straordinari ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile in misura annua non superiore all'ammontare della quota di capitale posseduta. Il versamento dei contributi e la loro entità vengono deliberati dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3, su proposta del Consiglio d'Amministrazione.

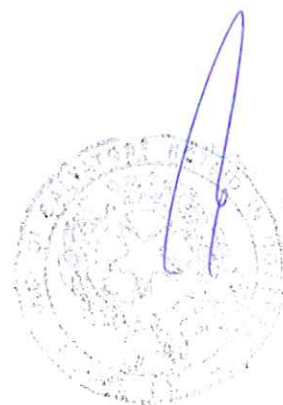
2. I costi sostenuti dai soci, nell'interesse della Società e nell'ambito delle attività progettuali, saranno rimborsati pro-quota dalla Società secondo i criteri previsti negli accordi relativi alle medesime attività poste in essere.

3. Le Università e gli Enti di Ricerca, ovvero le strutture da essi controllate – anche congiuntamente – o ad esse riferibili, in luogo di versamenti di cui al comma 1, possono partecipare con il conferimento di beni e/o servizi di importo pari al contributo richiesto, che saranno analogicamente valorizzati ai sensi dell'art.2465 c.c.

#### Articolo 11 - Emissione di titoli di debito e Finanziamenti soci

1. La Società può emettere titoli di debito secondo quanto previsto dall'art. 2483 codice civile; la relativa competenza spetta ai soci, che decidono con la maggioranza stabilita nel successivo art. 13, comma 7.

2. I soggetti consorziati, su invito dell'Organo Amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, potranno effettuare a favore della Società finanziamenti infruttiferi, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia; per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del codice civile.



### TITOLO III –Obblighi e Deliberazioni

#### Articolo 12 - Obblighi e Competenze dei soci

1. I soci si obbligano:

- al versamento del capitale corrispondente alle quote sottoscritte;
- al pagamento di un contributo straordinario, eventualmente deliberato dall'Assemblea, con le modalità di cui al precedente art. 10. Al riguardo, ai soci di cui all'articolo 5, comma 2, lettere b) e c) è riservato il diritto di contribuire mediante l'erogazione di servizi;
- all'osservanza dello Statuto, dell'atto costitutivo, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi societari;
- a comunicare tempestivamente alla Società Consortile, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni della ragione e della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti;
- a non divulgare atti e fatti della Società, comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendosi questi strettamente riservati indistintamente

2. I soci non potranno essere gravati da responsabilità patrimoniali per le obbligazioni assunte dalla Società, per perdite di gestione.

3. I soci, pertanto, in caso di perdite di gestione, anche nell'ipotesi di scioglimento della Società, risponderanno esclusivamente nei limiti del capitale versato.

4. Oltre che sulle materie loro riservate dalla legge, sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del conto di previsione predisposto dal Consiglio d'Amministrazione unitamente al piano annuale d'attività;
- b) l'esclusione di soci;



c) l'emissione di titoli di debito;

d) la deliberazione del contributo straordinario di cui all'art. 10 del presente Statuto;

e) la proroga o lo scioglimento della Società;

f) la nomina degli amministratori secondo le modalità di cui all'art. 16 del presente Statuto;

g) destinazione dei residui finali di liquidazione di cui all'art. 31 comma 2 del presente Statuto;

h) l'ammissione di nuovi soci secondo quanto stabilito dallo Statuto.

5. Le decisioni dei soci sono adottate, oltre che per deliberazioni assembleari e con le stesse maggioranze previste per queste ultime, anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, con le modalità di cui all'art. 2479, 3° comma, del codice civile.

6. Le deliberazioni dei soci riguardanti le modifiche di statuto, l'ammissione di nuovi soci, la nomina del consiglio d'amministrazione e l'approvazione del bilancio

societario, oltre che le deliberazioni riguardanti la proroga o lo scioglimento della Società, devono essere adottate esclusivamente per deliberazione assembleare.

#### Articolo 13 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi di legge presso la sede legale, salvo che lo stesso Organo Amministrativo non decida diversamente. In ogni caso il luogo di convocazione deve essere situato in territorio nazionale.

2. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione mediante telegramma, telefax o posta elettronica o comunque con mezzi idonei tali da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da



trattare e reca, oltre al luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'ordine del giorno e

l'eventuale data di seconda convocazione. Essa è inviata almeno otto giorni prima della data stabilita; nei casi d'urgenza, la convocazione può avvenire mediante comunicazione effettuata con le medesime modalità da inviarsi entro i tre giorni precedenti.

3. Non esaurendosi nella seduta la trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea può rimetterne la prosecuzione ad una data successiva concordata tra i soci.

4. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza del capitale sociale, in seconda convocazione qualchesia il capitale rappresentato. Nei casi nei quali l'assemblea dovrà pronunciarsi a maggioranza qualificata (es. 2/3 del capitale) il quorum costitutivo sarà pari alla percentuale di capitale necessario per raggiungere detta maggioranza qualificata. E' fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 2479 bis del codice civile.

5. Ai fini della totalità dell'Assemblea, di cui al suddetto articolo del codice civile, occorre che gli amministratori e i sindaci assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica) da conservarsi agli atti della Società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare .

6. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea occorre il voto favorevole della maggioranza delle quote rappresentate, fermo restando quanto disposto dal presente Statuto ed in particolare dal successivo comma 7 del presente art. 13 e dal comma 1 dell'art. 10. Le deliberazioni dell'Assemblea si prendono in modo

palese.

7. Le deliberazioni riguardanti le modifiche di statuto, la proroga o lo scioglimento della Società, l'approvazione del conto di previsione, l'ammissione di nuovi soci, l'esclusione di soci e le deliberazioni relative alla destinazione dei residui finali di liquidazione di cui all'art. 31 comma 2 del presente Statuto sono adottate con maggioranza dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

8. L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno:

- entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero, nelle ipotesi consentite dalla legge, entro centottanta giorni, per l'approvazione del bilancio;
- almeno trenta giorni prima della chiusura dell'esercizio per l'approvazione del conto di previsione dell'esercizio successivo.

9. L'Assemblea dei soci è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta dei soci che rappresentano almeno i tre decimi del capitale sociale, con comunicazione scritta da inviare al Presidente con l'indicazione dei motivi e degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.

#### Articolo 14 - Intervento e Rappresentanza in Assemblea

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci che risultino iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima della data di spedizione della convocazione.
2. Il socio può farsi rappresentare anche da altro socio avente diritto al voto, purché non sia amministratore o Sindaco, mediante delega scritta.

#### Articolo 15 - Presidente, Segretario e Verbali delle adunanze assembleari

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Consigliere più anziano. In mancanza, l'Assemblea sarà presieduta da uno dei partecipanti nominato, per lo





scopo, dalla stessa Assemblea.

2. S'intende Consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio d'Amministrazione; in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.
3. Il Presidente nomina il Segretario e, quando occorra, due o più scrutatori, anche fra non soci.
4. Nei casi previsti dalla legge, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente, con funzioni di segretario.
5. Il Presidente dell'Assemblea esercita i poteri conferitigli dalla legge.
6. I verbali delle adunanze assembleari sono riportati nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni e sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
7. Le copie e gli estratti del verbale restano accertati come conformi all'originale, con firma del Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

#### TITOLO IV – Amministrazione della Società e Controlli

##### Articolo 16 - Consiglio d'Amministrazione

1. La Società è amministrata collegialmente da un Consiglio d'Amministrazione nominato dall'Assemblea e composto da tre membri di cui due eletti dai soci di parte pubblica ed uno da quelli di parte privata.
2. A tal fine l'Assemblea convocata per la nomina del consiglio d'amministrazione procederà con due separate votazioni, riservate la prima ai soci di parte pubblica per eleggere i due consiglieri, la seconda riservata a quelli di parte privata per eleggere il terzo. I soci di parte contemporaneamente sia pubblica che privata parteciperanno ad entrambe le votazioni con peso commisurato alle percentuali di ripartizione delle proprie quote tra pubblico e privato.
3. Entrambe le votazioni avverranno sulla base di liste composte da un numero di

candidati pari a quelli da eleggere presentate alla Presidenza su iniziativa di

qualsiasi socio prima del voto che sarà a scrutinio palese. Nelle due separate votazioni risulteranno eletti i consiglieri appartenenti alla lista che avrà riportato il maggior numero di voti tra i soci ammessi alla votazione.

4. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è nominato dal Consiglio d'Amministrazione fra gli amministratori di parte pubblica.

5. Gli amministratori durano in carica tre esercizi sociali consecutivi e sono rieleggibili.

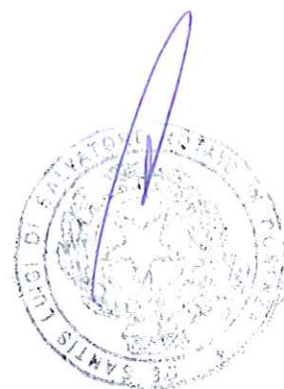
6. Il Consiglio nomina un Segretario scelto fra i propri membri.

#### Articolo 17 - Decisioni del Consiglio d'Amministrazione

1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, le decisioni del Consiglio d'Amministrazione possono essere adottate, oltre che per deliberazione collegiale, anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, con le modalità decise dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina. Le decisioni del Consiglio adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto richiedono il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri ovvero dal Collegio Sindacale, presso la sede legale della Società o altrove, purché in territorio nazionale.

3. La convocazione del Consiglio è fatta mediante telegramma, telefax o posta elettronica ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi ai componenti il Consiglio almeno cinque giorni prima della data stabilita; nei casi d'urgenza, la convocazione può avvenire mediante



comunicazione effettuata con le medesime modalità da inviarsi entro le

ventiquattro ore precedenti. Il Consiglio può anche stabilire modalità di convocazione diverse.

4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in sua assenza, dal Consigliere appositamente delegato o, in mancanza, dal Consigliere più anziano, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma.

5. A condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che essi possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e che il verbalizzante sia in condizione di percepire gli interventi, le adunanze del Consiglio d'Amministrazione possono essere tenute per videoconferenza o teleconferenza. In tale evenienza la riunione del Consiglio d'Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

6. Le adunanze del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.

7. Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi quindi dal computo gli astenuti, fatto salvo quanto stabilito dal presente Statuto.

8. Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del presente articolo sono trascritte nel Libro delle adunanze degli amministratori.

9. Le copie delle trascrizioni nel Libro degli amministratori, certificati conformi dal Presidente o dal Segretario, fanno piena prova.

#### Articolo 18 - Competenze degli amministratori

1. Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di



compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento

dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto riservano espressamente ai soci. In particolare il Consiglio d'Amministrazione:

- cura la gestione operativa della Società e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione funzionali alla attuazione dell'oggetto sociale;

- individua le politiche gestionali volte a massimizzare il trasferimento tecnologico;

- predispone ogni anno il programma delle attività e definisce le linee di sviluppo e i programmi annuali di attività della Società; predispone, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, i bilanci di previsione dei mezzi finanziari e organizzativi di attuazione, sottoponendoli all'Assemblea;

- nomina l'amministratore delegato definendone i poteri;

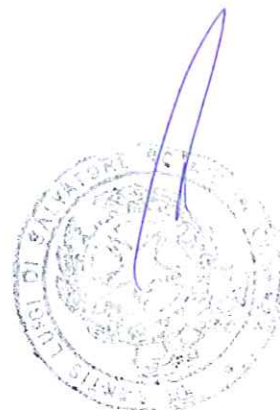
- esamina e si pronuncia, ferme le competenze riservate ai soci dallo Statuto, sulle eventuali procedure di alienazione delle quote della Società;

- predispone nei novanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, o nei centocinquanta giorni verificandosi le esigenze di cui all'articolo 24 del presente Statuto, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta, sottoponendoli all'Assemblea dei soci per l'approvazione;

- istruisce ed esamina, ferme le competenze riservate ai soci dallo Statuto, le domande di ammissione dei nuovi soci;

- prende atto delle dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'Assemblea;

- propone all'Assemblea dei soci, eventuali aumenti di capitale, esclusioni di soci e modifiche delle norme del presente Statuto e dell'atto costitutivo;



- delibera sulle liti attive e passive;

- delibera sull'acquisto e la vendita di beni immobili;

- delibera sull'acquisto e la vendita di partecipazioni in società, consorzi, *joint ventures*, raggruppamenti di interesse economico e associazioni ovvero di aziende o rami d'azienda;

- propone eventuali regolamenti interni ed elettorali della Società;

- delibera, unitamente all'assemblea dei soci, sull'istituzione di ulteriori sedi secondarie e sedi operative, in qualsiasi indirizzo dei comuni presso cui hanno sede i soggetti consorziati.

2. Il Consiglio d'Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 comma 4 e articolo 2475 ultimo comma del codice civile, al Presidente e ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. L'amministratore delegato e, se nominati, i consiglieri delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

3. Qualora si dimetta o venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio d'Amministrazione; in tal caso, deve essere convocata urgentemente l'Assemblea a cura del Collegio Sindacale, il quale nel frattempo, in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento del consiglio o dei suoi organi delegati, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Qualora in corso di mandato venga meno uno dei consiglieri, il Consiglio provvederà alla reintegrazione dell'Organo nominando -nel rispetto del rapporto tra componente pubblica e privata sancito dall'art.16 comma 1- un nuovo componente che scadrà assieme agli altri già in carica. La nomina verrà quindi sottoposta a ratifica da parte dei soci nella prima assemblea successiva.

Articolo 19 - Presidente del Consiglio d'Amministrazione: nomina e attività

1. Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Società;
- può rilasciare mandati ad lites ad avvocati e nominare arbitri con atto di immediata efficacia e sottoposizione a ratifica successiva dell'Organo collegiale;
- convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'o.d.g. vengano fornite ai membri dei collegi;
- adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al Consiglio d'Amministrazione che egli convocherà senza indugio;
- provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea dei soci;
- vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;
- coordina, in nome e per conto del Consiglio d'Amministrazione, le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società;

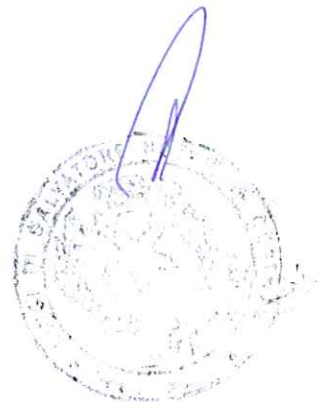
- cura i rapporti fra il Consiglio d'Amministrazione e gli altri organi societari;
- esercita le eventuali deleghe conferite dal Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 20 - Rappresentanza legale

1. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.

2. I poteri di rappresentanza e di firma possono essere delegati, nei limiti previsti dagli atti o deliberazioni di nomina, all'Amministratore delegato ovvero ad altri consiglieri.

3. In caso d'assenza o d'impedimento del Presidente, i suoi poteri sono





assunti dall'Amministratore delegato o, in mancanza, dal Consigliere più anziano,

ai sensi dell'articolo 15, secondo comma.

4. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### Articolo 21 - Compensi degli amministratori

1. Ai membri del Consiglio d'Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'Assemblea dei soci può inoltre assegnare loro un'indennità annuale.

2. Al Presidente e all'Amministratore Delegato, nominato sulla base di quanto stabilito dal comma 2 del precedente articolo 18, può essere corrisposto un compenso se deliberato dal Consiglio d'Amministrazione, tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dai soci.

3. Tali compensi sono validi anche per gli esercizi successivi a quello per il quale sono stati deliberati, fino a diversa determinazione dell'organo amministrativo o dei soci.

#### Articolo 22 - Atti dell'Amministratore Delegato

1. L'Amministratore Delegato coordina le attività aziendali e definisce e attua i processi di:

- identificazione delle nuove opportunità di mercato;
- controllo e gestione delle risorse interne;
- esercizio del potere disciplinare sui dipendenti;
- identificazione dei *partner* strategici e operativi;
- controllo degli obiettivi di marketing strategico
- controllo dei risultati economico-finanziari.

#### Articolo 23 - Organo di Controllo

1. L'organo di controllo della società, ex art. 2477 c.c. 1° comma, è costituito da un

Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti, in possesso dei requisiti di legge, tutti iscritti nell'Albo dei Revisori Legali tenuto c/o Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. A tal fine l'Assemblea ordinaria provvede alla nomina del Sindaco Unico o, se del caso, del Collegio Sindacale, nominandone anche il Presidente.

3. L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La persona o le persone che hanno ricoperto l'ufficio sono rieleggibili.

4. All'Organo di controllo spettano il controllo della gestione e quello contabile.

5. All'Organo di controllo si applicano le disposizioni del codice civile; il compenso è determinato secondo il minimo delle tariffe professionali vigenti, a meno di diversa determinazione assembleare all'atto della nomina assunta anche ai sensi del D.L. 223/06 conv. in L. 248/06 e che si reputa assentita, tacitamente, contestualmente all'accettazione della carica.

## TITOLO V – Bilancio, Utili e Conto di previsione

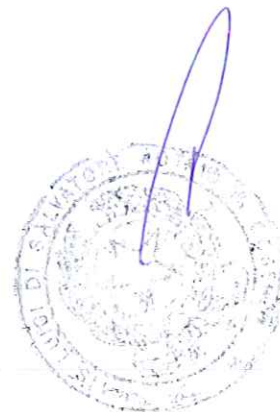
### Articolo 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2006.

2. Alla fine dell'esercizio il Consiglio d'Amministrazione redige il bilancio a norma di legge.

3. Il bilancio deve essere approvato dai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero, nelle ipotesi consentite dalla legge, entro centottanta giorni.

### Articolo 25 - Ripartizione degli utili



1. La Società non ha finalità di lucro e nondimeno persegue l'equilibrio di bilancio.

2. La Società, in considerazione dell'assenza di finalità lucrative, non può distribuire utili, o avanzi di gestione e di esercizio di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, ai soci, neppure in caso di scioglimento, ovvero di recesso, esclusione, morte o estinzione del socio. L'eventuale utile netto è ripartito per almeno un ventesimo al fondo di riserva legale, finché questo non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale; la parte restante dovrà essere reimpiegata nelle attività sociali o destinata al rafforzamento patrimoniale della Società.

Articolo 26 - Conto di previsione e Piano d'attività

1. Il Consiglio d'Amministrazione redige annualmente il conto di previsione per l'esercizio successivo unitamente al relativo piano annuale d'attività ad esso allegato.

2. Il conto di previsione evidenzia l'eventuale contributo straordinario dei soci, necessario alla copertura dei costi di gestione, così come stabilito al precedente art. 10, comma 1.

3. Il piano d'attività evidenzia in particolare l'attribuzione ai soci di tutte quelle attività che contribuiscono a svolgere funzioni di intermediazione della ricerca e dell'innovazione e ad operare per il rafforzamento dei collegamenti tra sistema scientifico e sistema imprenditoriale, nonché la collaborazione tra imprese, al fine di innalzare la propensione all'innovazione del sistema produttivo delle regioni interessate, regolandone, altresì, gli aspetti finanziari.

4. Il conto di previsione e l'allegato piano annuale d'attività devono essere predisposti in tempo utile per la deliberazione dei soci, da adottare almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio.



Articolo 27 - Personale

1. Per lo svolgimento delle proprie attività la Società può avvalersi di personale distaccato dai soci.

2. Ai soci che distaccano proprio personale presso la Società spetta il rimborso del costo del lavoro del personale stesso; alle Università ed agli Enti di Ricerca, ovvero ai soggetti da essi controllate – anche congiuntamente – che distaccano proprio personale il rimborso del costo del lavoro potrà avvenire con compensazione del contributo straordinario di cui all'art. 10 del presente Statuto.

Articolo 28 - Attività oggetto dell'intervento

1. Le attività saranno svolte prevalentemente presso le sedi legali ed operative dei nodi del Centro di Competenza ovvero presso strutture afferenti alla componente pubblica e privata, secondo accordi stipulati tra le parti.

2. Per lo svolgimento dell'attività assunta ad oggetto societario, la Società si avvarrà della collaborazione dei soci, secondo le modalità previste nell'atto costitutivo e nei patti collegati ed, in via soltanto residuale ed eventuale, di soggetti

estranei alla compagine societaria.

3. I costi sostenuti dai soci, nell'interesse della Società e/o nell'ambito delle attività svolte in esecuzione di progetti deliberati dalla stessa Società, saranno rimborsati pro-quota dalla Società stessa secondo i criteri previsti dai progetti stessi o in appositi accordi stipulati fra il socio e la Società stessa.

TITOLO VII – Disposizioni generali

Articolo 29 - Recesso

1. I soci hanno il diritto di recedere dalla Società, nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto. La dichiarazione di recesso dovrà essere indirizzata con lettera raccomandata al Consiglio d'Amministrazione, con un termine di preavviso



di almeno nove mesi.

2. Il socio è tenuto a portare a termine gli impegni assunti con la Società. Il recesso per diventare esecutivo deve, comunque, essere approvato da tutti gli altri soci consorziati dando atto dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal socio recedente ai fini dell'attuazione del progetto di Centro di competenza.

3. Il diritto di recesso, comunque, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dalla data d'iscrizione nel libro dei soci.

4. Al socio che recede spetta esclusivamente il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale ai sensi del 4° comma dell'art. 2473 del codice civile, ma fermo restando –in accordo all'assenza di scopo di lucro della società il limite massimo rimborsabile pari all'ammontare del capitale conferito.

5. Se il socio recedente rinuncia ad avere rimborsato la quota di partecipazione societaria di cui è titolare, il recesso può diventare esecutivo anche con l'approvazione della sola maggioranza qualificata di almeno due terzi del capitale sociale. In tale ipotesi la quota del socio receduto si accrescerà ai restanti soci in misura proporzionale alle quote di cui sono già titolari.

#### Articolo 30 - Esclusione

1. L'esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio d'Amministrazione e può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge e dal presente Statuto, per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Società, per altri gravi motivi che comunque possano ledere gli interessi (quale ad esempio e non esclusivamente, l'inadempimento degli obblighi di cofinanziamento con risorse proprie del progetto di Centro di Competenza finanziato ai sensi dell'Avviso MiUR n. 1854/06) o l'immagine della Società, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per

una condanna che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

2. La dichiarazione di fallimento di un socio è immediatamente operante agli effetti dell'esclusione.

3. Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività della Società, per decisione del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il quale deve contestualmente convocare l'Assemblea perché deliberi in merito.

4. L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare al socio escluso; detta comunicazione deve essere fatta dal Consiglio d'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata a.r. nei dieci giorni liberi successivi alla delibera.

5. L'escluso non ha diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura.

6. La quota associativa del socio escluso è attribuita ai restanti soci proporzionalmente alle loro quote, fatta salva la possibilità di offrire tale quota a nuovi soci il cui ingresso risulta disciplinato dal precedente art. 6.

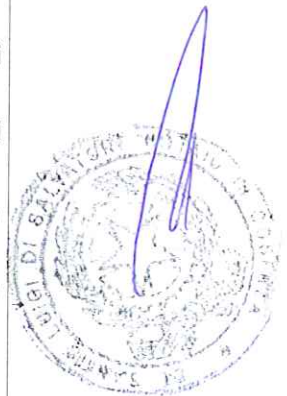
#### Articolo 31 - Liquidazione

1. Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge.

2. I residui finali di liquidazione, dopo il rimborso delle quote da effettuarsi secondo i criteri di cui all'art. 25 comma 2, verranno devoluti ad uno o più enti di ricerca pubblici fondatori della Società di cui all'art. 1 del presente Statuto, individuati con delibera dell'Assemblea che determinerà altresì i criteri di riparto, assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

#### Articolo 32 - Clausola arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la





Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad

eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio arbitrale composto di tre membri, tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società. Gli arbitri così nominati designeranno chi tra loro debba rivestire la funzione di Presidente del Collegio arbitrale. In caso di numero di parti litiganti superiore a due il numero di arbitri sarà pari al numero dispari immediatamente superiore a quello delle parti litiganti.

2. Il Collegio arbitrale dovrà decidere, con termine prorogabile, entro centottanta giorni dalla nomina.

Salvo quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, il Collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo equità.

3. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio arbitrale.

4. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci come pure quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Articolo 33 - Assunzione di obblighi da parte della Società

1. Con riferimento all'articolo 11, comma 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. L'assunzione del debito vale esclusivamente nei casi in cui la violazione sia stata commessa senza dolo ed è in ogni caso esclusa qualora la violazione sia la diretta conseguenza di un atto

volontariamente commesso in danno della Società.

Articolo 34 - Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alla disciplina riguardante le Società a responsabilità limitata e alle altre norme di legge.

Articolo 35 - Condizione risolutiva .

La società si scioglierà automaticamente e verrà posta in liquidazione in caso di mancato finanziamento della proposta di realizzazione del Centro di Competenza Tecnologica nell'ambito tematico "Tecnologie avanzate e ICT" elaborata e candidata dai soci ai sensi dell'avviso PUBBLICO N. 1854/2006 del Ministero dell'Università e della Ricerca.

***Firmato:***

***Domenico Saccà - Luigi De Santis notaio.***

